

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

N° 21/2020 DEL 20.11.2020

Oggetto: ASSESTAMENTO DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 - ART. 193 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI 267/2000

Il sottoscritto Daniele Nichele, Revisore Contabile del Comune di Calto, nominato con delibera n° 35 del 18.12.2017, ricevuta la richiesta di parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n° 52 del 12.11.2020 avente ad oggetto "ASSESTAMENTO DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 - ART. 193 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI 267/2000";

Visti:

- il Documento Unico di Programmazione - DUP 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 06.11.2019 e le successive variazioni approvate nel corso del presente esercizio;
- il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 29.01.2020 e le successive variazioni di bilancio approvate nel corso del presente esercizio;
- il Piano Esecutivo di gestione - PEG 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 29 gennaio 2020 e le successive variazioni di bilancio approvate nel corso del presente esercizio;
- il Rendiconto della Gestione 2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 1° luglio 2020;
- gli allegati alla proposta di delibera oggetto del presente parere relativi all'assestamento di bilancio;

Richiamati:

- l'art. 193 del TUEL che recita:
"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

- l'art. 194 del TUEL che recita:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti.

Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse."

- i commi 4 e 6 dell'art. 193 del TUEL che recitano:

"4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate o minori spese tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta."

Visti:

- il TUEL - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;
- lo Statuto Comunale;
- la proposta di delibera avente ad oggetto "ASSESTAMENTO DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 - ART. 193 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI 267/2000";
- l'allegato della proposta di delibera di cui all'oggetto "Equilibri di bilancio" da cui risulta che la gestione è in equilibrio e non risultano necessari i provvedimenti di salvaguardia;

ESPRIME

per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** all'approvazione della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Camisano Vicentino, lì 20 novembre 2020

Il Revisore Unico
Dott. Daniele Nichele

